





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione dei piani di gestione del cinghiale presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico Venatorie ed Agri-Turistico Venatorie e del Disciplinare venatorio regionale per il prelievo del cinghiale in forma selettiva per la stagione venatoria 2016/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole, di cui all'art.16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca che contiene il parere favorevole e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

a) di approvare i Piani di gestione annuali per la specie Cinghiale, Stagione venatoria 2016/2017, presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico-Venatorie ed Agri-Turistico Venatorie della Regione Marche di cui ai seguenti allegati, parti integranti della presente deliberazione:

- |                          |                         |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. A.T.C. PS1            | 15. A.F.V. Il Lago;     | 28. A.F.V. Il Colle     | 41. A.F.V. Maria Cristina; |
| 2. A.T.C. PS2            | 16. A.F.V. Valtorda;    | 29. A.F.V. La Strega;   | 42. A.F.V. Monte di        |
| 3. A.T.C. AN1            | 17. A.F.V. Valle Amara; | 30. A.F.V. Palazzo;     | Giulo;                     |
| 4. A.T.C. AN2            | 18. A.F.V. Montematte-  | 31. A.F.V. Arcevia;     | 43. A.F.V. Monte           |
| 5. A.T.C. MC1            | ra;                     | 32. A.F.V. Collina del  | Gemmo;                     |
| 6. A.T.C. MC2            | 19. A.F.V. La Carda;    | Verdicchio;             | 44. A.F.V. Pintura;        |
| 7. A.T.C. FM             | 20. A.F.V. Valpiana;    | 33. A.F.V. Oasi di Dia- | na;                        |
| 8. A.T.C. AP             | 21. A.F.V. La Cerreta;  | na;                     | 45. A.F.V. Serrapetro-     |
| 9. A.A.T.V. Monte San    | 22. A.F.V. Carpineto;   | 34. A.F.V. Tassanare    | na;                        |
| Paolo;                   | 23. A.F.V. San Marino;  | 35. A.F.V. S. Uberto;   | 46. A.F.V. Valle di Fior-  |
| 10. A.A.T.V. San Fiora-  | 24. A.F.V. San Silve-   | 36. A.F.V. Fonte delle  | dimonte;                   |
| no;                      | stro;                   | Raje;                   | 47. A.A.T.V. Castellano;   |
| 11. A.F.V. Cerrigna;     | 25. A.F.V. La Faggiola; | 37. A.F.V. Fonte delle  | 48. A.A.T.V. Fonte delle   |
| 12. A.F.V. Valle Avella- | 26. A.F.V. Maiano;      | Mattinate;              | Mattinate;                 |
| na;                      | 27. A.F.V. Montefeltro; | 38. A.F.V. Gagliole;    | 49. A.A.T.V. I Felceti;    |
| 13. A.F.V. Monte San     |                         | 39. A.F.V. I Felceti;   | 50. A.A.T.V. Il Capriolo;  |
| Lorenzo;                 |                         | 40. A.F.V. Leode;       | 51. A.A.T.V. Monte di      |
| 14. A.F.V. Fonti Meleto; |                         |                         | Giulo;                     |
|                          |                         |                         | 52. A.A.T.V. Valle di      |
|                          |                         |                         | Fiordimonte.               |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) di autorizzare l'attuazione dei Piani di Gestione di cui al precedente punto a), per quanto concerne la caccia di selezione, subordinatamente all'assegnazione delle fascette identificative ad ogni selescacciatore ammesso al prelievo e nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 489 del 23/05/2016 concernente il Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2016/2017;
- c) di approvare il Disciplinare venatorio regionale per il prelievo del Cinghiale in forma selettiva di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;
- d) di stabilire per ciascun A.T.C., A.F.V. e A.A.T.V. l'obbligo di comunicare ogni variazione che intervenga nell'assegnazione ai selescacciatori delle fascette inamovibili per la marcatura dei Cinghiali abbattuti rispetto alle assegnazioni effettuate inizialmente (art. 8, comma 14 R.R. n. 3/2012);
- e) di demandare al Dirigente della P.F. Caccia e Pesca di provvedere all'informativa agli organi prefettizi e agli organi di vigilanza in merito al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscio)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 - Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province;

Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 6 - Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province";

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Legge 5 gennaio 1995, n. 7 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;

Regolamento Regionale 23 marzo 2012 n. 3 - Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 e ss.mm.ii

Regolamento Regionale n. 41 del 9.10.1995 - Disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie e ss.mm.ii.;

Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 - Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015 – Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7;

Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 489 del 23/05/2016 - Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2016/2017.

**MOTIVAZIONE**

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante attribuzione di funzioni non rientranti fra quelle fondamentali. Con L.R. n. 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, tra le quali quelle della Caccia. Infine l'art. 17 della L.R n. 28/2015 ha prorogato al 31/3/2016 la data del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni da trasferire; di conseguenza dal 1° Aprile 2016 la Regione Marche è titolare della funzione Caccia.

L'art. 27 bis della L.R. 7/95 stabilisce che la gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all'articolo 4 della medesima L.R. 7/95 e dai piani faunistici venatori già delle Province. La Giunta regionale stabilisce con regolamento la disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

La Regione Marche, in esecuzione all'art. 27 bis sopra citato, ha emanato in data 23 marzo 2012 il regolamento regionale n. 3, modificato dal R.R. 13 marzo 2013 n. 2;

Tale regolamento attribuisce agli A.T.C. il compito di gestione degli ungulati attraverso l'approntamento di specifici piani, mentre alla Provincia, ora Regione, una volta accertata la conformità degli stessi al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

regolamento medesimo ed alle norme di settore e visto il parere favorevole dell'Osservatorio Faunistico Regionale (OFR) relativamente al piano di prelievo in selezione della specie, è attribuito il compito di approvarli e autorizzarne l'attuazione.

L'art. 6 del R.R. n. 3/2012 prevede che ciascun A.T.C. adotti un piano annuale di gestione che contiene quanto previsto dal comma 2 in materia di:

- a) monitoraggi e censimenti annuali;
- b) densità agro forestale;
- c) interventi di prevenzione danni;
- d) pianificazione territoriale (zone);
- e) definizione squadre gruppi di girata e selecacciatori;
- f) piano di prelievo annuale;
- g) modalità di monitoraggio attività di prelievo;
- h) modalità di controllo capi abbattuti;
- i) interventi di miglioramento ambientale;
- j) l), m), recupero capi feriti, allestimento altane
- k) n) elenco squadre, gruppi di girata e selecacciatori;

Tali piani debbono altresì contenere:

- relativamente alla caccia al Cinghiale in forma collettiva, braccata e girata, l'assegnazione alle squadre ed ai gruppi delle Unità di Gestione preventivamente individuate nell'ambito dei Distretti di Gestione (Zona A) o del Distretto (zona B) e, laddove previsto, in Zona C, con l'indicazione del caposquadra/capogruppo;
- per la caccia di selezione i nominativi dei selettori con l'assegnazione al relativo Distretto di Gestione nonché alla zona C.

Gli AA.TT.CC. hanno presentato i piani di gestione del cinghiale per l'annata venatoria 2016/17, redatti anche sulla base dei loro regolamenti attuativi, assunti al protocollo dell'Ente con i numeri: A.T.C. PESARO 1 e 2: n. 294216 del 06/05/2016 e n. 294495 del 06/05/2016, A.T.C. AN 1 e 2 n. 297337 del 9/05/2016 e n.270072 del 28/04/2016, A.T.C. MC 1 n. 285024 del 3.05.2016 e n. 309232 del 12.05.2016, A.T.C. MC 2 n. 297547 del 9.05.2016, A.T.C. FERMO n. 279656 del 2/05/2016 e n. 348887 del 30/05/2016, A.T.C. ASCOLI n. 345019 del 27/05/2016.

Di tali piani, comprensivi delle cartografie relative alla zonizzazione in Distretti di gestione (DG) e Unità di Gestione (UG), per la specie Cinghiale, riferite sia alla caccia collettiva, (braccata e girata) che alla caccia di selezione, è stata accertata la conformità normativa e sono state verificate le abilitazioni in capo ai selecacciatori (art. 2 c. 1 lett c Reg. Reg.le 3/2012 e ss.mm. e ii.).

Inoltre il comma 1 dell'art. 9 "Gestione e prelievo del Cinghiale nelle Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) e Aziende Agri-Turistico-Venatorie" (A.A.T.V.) del R.R. n. 3/2012 stabilisce: che nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. le attività di gestione della specie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m) e n), vengono svolte dal titolare che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Il piano di prelievo di cui alla lettera f) è riferito all'azienda e deve essere coerente nei valori massimi con la gestione del territorio circostante."



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il comma 15 bis, art. 8 "Modalità di prelievo del Cinghiale" del R.R. n. 3/2012 stabilisce che la Provincia, ora Regione, su proposta degli A.T.C. e sulla base del calendario venatorio regionale, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo, approva, almeno quindici giorni prima dell'avvio della stagione venatoria, il disciplinare venatorio provinciale per il prelievo del Cinghiale dove sono riportati i luoghi di prelievo, le modalità di svolgimento della caccia di selezione, le forme di controllo dell'attività di prelievo, i provvedimenti disciplinari da applicare in caso di comportamenti difforni da quanto stabilito dal disciplinare medesimo.

L'Osservatorio Faunistico Regionale (O.F.R.), esclusivamente per la parte riferita alla caccia di selezione (ex comma 3 art. 6 R.R. n. 3/2012) dei piani di gestione annuale della specie Cinghiale negli A.T.C. della Regione, nonché nelle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV., ha espresso parere favorevole alla loro attuazione come acquisita agli atti del procedimento.

Esaminato dagli uffici regionali competenti per territorio il numero delle squadre e dei gruppi di girata che gli A.T.C. hanno ammesso alla gestione del Cinghiale per la S.V. 2016/2017 ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 3/2012 come definite sulla base della zonizzazione adottata e proposta.

Esaminato dagli uffici regionali competenti per territorio che i componenti il gruppo Recupero Ungulati Feriti (RUF) proposto da ciascun A.T.C. della Regione sono tutti in possesso delle prescritte abilitazioni ai sensi dell'art. 18 del R.R. n. 3/2012.

Ritenuto di approvare i Piani di gestione degli ungulati specie Cinghiale presentati dagli AA.TT.CC. Regionali e di autorizzarne l'attuazione, per quanto concerne la caccia di selezione, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 489 del 23/05/2016 concernente il Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2016/2017.

Ritenuto inoltre di prescrivere che l'autorizzazione alla realizzazione dei Piani di gestione della specie Cinghiale, da rilasciare agli A.T.C. sarà esecutiva subordinatamente alla comunicazione dei codici delle fascette inamovibili da apporre sugli animali abbattuti.

Le AA.FF.VV. e le AA.AA.TT.VV. della regione Marche che fanno gestione degli ungulati, specie Cinghiale, hanno proposto per l'approvazione, ai sensi dell'art. 9 del R.R. n. 3/2012 i piani annuali di gestione degli ungulati 2016/2017, acquisiti agli atti dell'ente con protocolli:

Decentrato di Pesaro Urbino:

A.F.V. La Cerreta, prot. n. 0275894 del 29/04/2016 - A.A.T.V. Monte San Paolo, prot. n. 0280586 del 2/05/2016 - A.A.T.V. San Fiorano, prot. n. 0280274 del 2/05/2016 - A.F.V. Cerrigna prot. n. 0280225 del 2/05/2016 - A.F.V. Valle Avellana, prot. n. 0280689 del 2/05/2016 - A.F.V. Monte San Lorenzo, prot. n. 0280755 del 2/05/2016 - A.F.V. Fonti Meleto, prot. n. 0280865 del 2/05/2016 - A.F.V. Il Lago, prot. n. 0280819 del 2/05/2016 - A.F.V. Valtorda, prot. n. 0280659 del 2/05/2016 - A.F.V. Valle Amara, prot. n. 0280714 del 2/05/2016 - A.F.V. Montemattera, Prot. n. 0280789 del 2/05/2016 - A.F.V. La Carda, prot. n. 0280808 del 2/05/2016 - A.F.V. Il Colle, prot. n. 0280853 del 2/05/2016 - A.F.V. Valpiana, prot. n. 0281220 del 2/05/2016; A.F.V. San Marino, A.F.V. Carpineto, A.F.V. San Silvestro, A.F.V. La Faggiola, A.F.V. Maiano, A.F.V. Montefeltro protocollo n. 322075 del 18/05/2016.

Decentrato Ancona:

A.F.V. La Strega, prot. n. 280609 del 2/05/2016 - A.F.V. Palazzo, prot. n. 280170 del 2/05/2016 - A.F.V. Arcevia, prot. n. 280630 del 2/05/2016 - A.F.V. Collina del Verdicchio, prot. n. 280618 del 2/05/2016 - A.F.V. Oasi di Diana, prot. n. 280968 del 2/05/2016 - A.F.V. Tassanare, prot. n. 275988 del 29/04/2016.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decentrato Macerata:

A.F.V. S. Uberto - prot. 284614 del 03.05.2016, A.F.V. Fonte delle Raje - A.F.V. Fonte delle Mattinate - A.F.V. Gagliole - A.F.V. I Felceti - A.F.V. Leode - A.F.V. Maria Cristina - A.F.V. Monte di Giulo - A.F.V. Monte Gemmo - A.F.V. Pintura - A.F.V. Serrapetrona - A.F.V. Valle di Fiordimonte - A.A.T.V. Castellano - A.A.T.V. Fonte delle Mattinate - A.A.T.V. I Felceti - A.A.T.V. Il Capriolo - A.A.T.V. Monte di Giulo - A.A.T.V. Valle di Fiordimonte - prot 339822 del 25.05.2016.

Nei territori decentrati di Ascoli Piceno e Fermo non sono presenti AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV..

Verificato dagli uffici regionali competenti per territorio che gli operatori utilizzati per le attività di censimento all'interno delle AA.FF.VV. sono in possesso delle prescritte abilitazioni.

Dato Atto che il comma 6 dell'art. 9 del R.R. n. 3/2012 e ss.mm.ii. dispone che all'interno delle AA.FF.VV. le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selescacciatori, a seguito dell'autorizzazione regionale per l'esercizio di tali forme di caccia, sono autorizzati giornalmente dal titolare delle Aziende medesime;

Ritenuto di approvare i Piani di gestione degli ungulati, specie Cinghiale, presentati dalle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. regionali e di autorizzarne l'attuazione, per quanto concerne la caccia di selezione, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 489 del 23/05/2016 concernente il Calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati 2016/2017;

Ritenuto inoltre di prescrivere che l'autorizzazione alla realizzazione dei Piani di gestione della specie Cinghiale, da rilasciare alle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV., sarà esecutiva subordinatamente alla comunicazione dei codici delle fascette inamovibili da apporre sugli animali abbattuti.

Il comma 15 bis art. 8, R.R. n. 3/2012 prescrive che la Provincia, ora Regione, su proposta degli A.T.C. e sulla base del calendario venatorio regionale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, approva, almeno quindici giorni prima dell'avvio della stagione venatoria, il disciplinare venatorio per il prelievo del Cinghiale. Il disciplinare riporta i luoghi di prelievo, le modalità di svolgimento della caccia, le forme di controllo dell'attività di prelievo, i provvedimenti disciplinari da applicare in caso di comportamenti difforni da quanto stabilito dal disciplinare medesimo.

Il comma 7 ter dell'art. 9 "Gestione e prelievo del cinghiale nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie" del R.R. n. 3/2012, prescrive che nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico Venatorie si applica il disciplinare venatorio di cui all'art. 8, comma 15 bis;

Gli A.T.C. della regione hanno fatto pervenire proposte di disciplinare venatorio per la caccia al cinghiale in forma selettiva per la S.V. 2016/2017.

Gli uffici regionali competenti per territorio hanno redatto, previa comparazione delle varie proposte pervenute, un unico disciplinare venatorio regionale per la caccia in selezione del Cinghiale, S.V. 2016/2017, che uniforma sul territorio regionale prescrizioni, modalità di svolgimento della caccia di selezione, le forme di controllo dell'attività di prelievo, i provvedimenti disciplinari da applicare in caso di comportamenti difforni da quanto stabilito dal disciplinare medesimo.

Si ritiene inoltre, come previsto dal Calendario Venatorio Regionale 2016-2017, al fine di limitare effetti negativi sulla salute umana, disporre per un utilizzo preferenziale di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Approvazione dei piani di gestione del cinghiale presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Aziende Faunistico Venatorie ed Agri-Turistico Venatorie e del Disciplinare venatorio regionale per il prelievo del cinghiale in forma selettiva per la stagione venatoria 2016/2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Uriano Meconi)

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Uriano Meconi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. ~~1922~~<sup>1927</sup> pagine, di cui n. ~~1914~~<sup>1919</sup> pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ALLEGATO A**

**DISCIPLINARE REGIONALE  
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE  
IN FORMA SELETTIVA – S.V. 2016/2017**

**ART. 1 - PIANO DI PRELIEVO**

- 1) Il piano di prelievo del Cinghiale, esercitato nella forma selettiva, che deve essere conseguito per il mantenimento di una densità agro-forestale del cinghiale che si reputa sostenibile nel territorio della Regione Marche è pari a:

A.T.C. Ancona 1

- a) DG A: piano di prelievo massimo selettivo = 123 Cinghiali
- b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 123 Cinghiali
- c) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limite numerico massimo.

A.T.C. Ancona 2

- a) DG 1: piano di prelievo massimo selettivo = 57 Cinghiali
- b) DG 2: piano di prelievo massimo selettivo = 99 Cinghiali
- c) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 135 Cinghiali
- d) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limite numerico massimo.

A.T.C. Macerata 1

- a) DG A: piano di prelievo massimo selettivo = 47 Cinghiali
- b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 284 Cinghiali
- c) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.

A.T.C. Macerata 2

- a) DG A: piano di prelievo massimo selettivo = 136 Cinghiali
- b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 175 Cinghiali
- c) Nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.

A.T.C. Fermo 1

- a) DG A: piano di prelievo massimo selettivo = 42 Cinghiali
- b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 38 Cinghiali
- c) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A.T.C. Ascoli Piceno

- a) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.

A.T.C. Pesaro Urbino 1

- a) DG 1: piano di prelievo massimo selettivo = 32 Cinghiali  
DG 2: piano di prelievo massimo selettivo = 66 Cinghiali  
DG 3: piano di prelievo massimo selettivo = 98 Cinghiali  
DG 4: piano di prelievo massimo selettivo = 12 Cinghiali  
DG 5: piano di prelievo massimo selettivo = 100 Cinghiali  
DG 6: piano di prelievo massimo selettivo = 54 Cinghiali
- b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 32 Cinghiali
- c) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.

A.T.C. Pesaro Urbino 2

- a) DG 7: piano di prelievo massimo selettivo = 16 Cinghiali  
DG 8: piano di prelievo massimo selettivo = 12 Cinghiali  
DG 9: piano di prelievo massimo selettivo = 62 Cinghiali  
DG 10: piano di prelievo massimo selettivo = 88 Cinghiali  
DG 11: piano di prelievo massimo selettivo = 154 Cinghiali  
DG 12: piano di prelievo massimo selettivo = 58 Cinghiali
- b) DG B: piano di prelievo massimo selettivo = 30 Cinghiali
- c) nella Zona C il prelievo del Cinghiale viene esercitato senza limiti numerici minimi e massimi.

- 2) Il piano di prelievo, esercitato nella forma selettiva, che deve essere conseguito per il mantenimento di una densità agro-forestale del Cinghiale che si reputa sostenibile nel territorio delle Aziende Faunistico-Venatorie così come di seguito specificato:

ANCONA

- a) A.F.V. Arcevia (AN): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 23 Cinghiali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) A.F.V. La Strega (AN): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 49 Cinghiali
- c) A.F.V. Oasi di Diana (AN): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 39 Cinghiali
- d) A.F.V. Palazzo (AN): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 25 Cinghiali
- e) A.F.V. Tassanare (AN): piano di prelievo senza limite numerico massimo.

MACERATA

- a) A.F.V. Fonte delle Mattinate (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del piano presentato pari a 5 Cinghiali
- b) A.F.V. Fonte delle Raje (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 8 Cinghiali
- c) A.F.V. Gagliole (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 10 Cinghiali
- d) A.F.V. Leode (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 5 Cinghiali
- e) A.F.V. Maria Cristina (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 10 Cinghiali
- f) A.F.V. Monte di Giulio (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 8 Cinghiali
- g) A.F.V. Monte Gemmo (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 5 Cinghiali
- h) A.F.V. Pintura (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 10 Cinghiali
- i) A.F.V. Serrapetrona (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 6 Cinghiali
- j) A.F.V. Valle di Fiordimonte (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 4 Cinghiali
- k) A.A.T.V. Castellano (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 10 Cinghiali
- l) A.A.T.V. Fonte delle Mattinate (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 5 Cinghiali
- m) A.A.T.V. Monte di Giulio (MC): entro i valori massimi del Piano presentato pari a 10 Cinghiali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- n) A.A.T.V Valle di Fiordimonte (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 8 Cinghiali
- o) A.A.T.V. I Felceti (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 26 Cinghiali
- p) A.A.T.V. Il Capriolo (MC): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 24 Cinghiali

PESARO-URBINO

- a) A.F.V. Valpiana (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 22 Cinghiali
- b) A.F.V. Il Colle (PU) : piano di prelievo senza limite numerico massimo.
- c) A.F.V. La Carda (PU): piano di prelievo prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 13 Cinghiali
- d) A.F.V. La Cerreta (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 24 Cinghiali
- e) A.F.V. Monte Mattera (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 23 Cinghiali
- f) A.F.V. Valle Amara (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 27 Cinghiali
- g) A.F.V. Valtorda (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 28 Cinghiali
- h) A.F.V. Il Lago (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 29 Cinghiali
- i) A.F.V. Fonti Meleto (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 19 Cinghiali
- j) A.F.V. Monte San Lorenzo (PU) : piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 9 Cinghiali
- k) A.F.V. Valle Avellana (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 24 Cinghiali
- l) A.F.V. Cerrigna (PU): piano di prelievo entro i valori massimi del Piano presentato pari a 15 Cinghiali
- m) A.F.V. Montefeltro (PU): piano di prelievo massimo pari a 5 Cinghiali
- n) A.F.V. Maiano (PU): piano di prelievo massimo pari a 5 Cinghiali
- o) A.F.V. La Faggiola (PU): piano di prelievo massimo pari a 5 Cinghiali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- p) A.F.V. San Silvestro (PU): piano di prelievo massimo pari a 5 Cinghiali
  - q) A.F.V. San Marino (PU): piano di prelievo massimo pari a 6 Cinghiali
  - r) A.F.V. Carpineto (PU): piano di prelievo massimo pari a 9 Cinghiali
  - s) A.A.T.V. San Fiorano (PU): piano di prelievo senza limite numerico massimo.
  - t) A.A.T.V. Monte San Paolo (PU): piano di prelievo senza limite numerico massimo.
- 3) Dal 29/05/2016 al 29/09/2016 è consentito prelevare Cinghiali maschi e femmine di tutte le classi ad eccezione delle femmine adulte. Dal 01/10/2016 al 30/01/2017 è consentito prelevare Cinghiali di tutte le classi di età.
- 4) Ad ogni selescacciatore ammesso è consentito prelevare il numero di Cinghiali previsto nell'atto autorizzativo individuale.

**ART. 2 - TEMPI DI PRELIEVO**

- 1) Dal 29/05/2016 al 29/09/2016 e dal 01/10/2016 al 30/01/2017 la caccia al Cinghiale in forma selettiva è consentita 5 giorni la settimana esclusi il martedì e il venerdì.
- 2) Giornalmente il prelievo può essere esercitato da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

**ART. 3 - LUOGHI DI PRELIEVO -**

- 1) Zona A e B i selescacciatori operano esclusivamente nell'UG-Cinghiale in cui sono stati autorizzati al prelievo venatorio.
- 2) I selescacciatori ammessi al prelievo di Cinghiale in Zona C operano sull'intero territorio di caccia programmata della Zona C ad esclusione del territorio eventualmente assegnato ai gruppi di girata.

**ART. 4 - MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO**

- 1) La caccia di selezione è consentita con l'impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a 5,6 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, a caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione.
- 2) Nell'esercizio della caccia al Cinghiale è sempre vietato portare ed utilizzare cartucce a munizione spezzata.
- 3) Vanno di preferenza utilizzate munizioni atossiche.

**ART. 5 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO**

Le modalità di esercizio del prelievo venatorio in selezione del Cinghiale consentite nella presente stagione venatoria 2016/2017 sono, in ciascun ambito territoriale provinciale, le stesse consentite dal disciplinare venatorio provinciale nella scorsa stagione venatoria 2015/2016, ivi comprese le modalità ed i contenuti della comunicazione alla Polizia provinciale territorialmente competente dell'avvio e della fine dell'azione di caccia e ad esclusione dell'obbligo di indossare obbligatoriamente in azione di caccia un giubbotto ad alta visibilità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ART. 6 - DISPOSIZIONI SANITARIE**

- 1) Ai fini delle previste visite sanitarie e dell'effettuazione dell'esame trichinoscopico il selescacciatore ha l'obbligo di provvedere alla consegna, presso i Servizi Veterinari delle ASUR Regionali, dell'intera carota (polmoni, fegato, cuore, milza, reni), del diaframma e della testa dell'animale abbattuto, rispettando comunque le eventuali specifiche indicazioni fornite dalle ASUR competenti, allegando la Scheda fornita dalle ASUR stesse correttamente compilata a garanzia della tracciabilità del capo.
- 2) La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l'abbattimento (selescacciatore).
- 3) La documentazione attestante l'avvenuta consegna delle parti dell'animale abbattuto di cui al punto 1) per la sottoposizione a visita sanitaria andrà allegata alla Scheda di abbattimento.

**ART. 8 - RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI**

- 1) Ogni 30 giorni dall'avvio della caccia al Cinghiale in selezione i selescacciatori ammessi al prelievo in territorio di caccia programmata devono comunicare alla segreteria dell'A.T.C. di riferimento gli abbattimenti realizzati.
- 2) Entro il 16 febbraio 2017 ogni selescacciatore ammesso al prelievo di Cinghiale in territorio di caccia programmata deve consegnare all'A.T.C. di riferimento:
  - a) Il blocco delle schede di Uscita/Rientro laddove previsto;
  - b) le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti;
  - c) le fascette inamovibili non utilizzate;
  - d) la documentazione attestante la sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo abbattuto.
- 3) I selescacciatori che operano nelle AA.FF.VV. o AA.AA.TT.VV. che fanno gestione della specie devono restituire le schede di Uscita/Rientro e di Abbattimento all'Azienda a fine giornata di caccia. L'Azienda tiene un registro sintetico giornaliero delle attività realizzate e, al termine della stagione venatoria, lo consegna alla Regione Marche unitamente alle schede di abbattimento compilate dai selescacciatori complete della documentazione ASUR attestante l'avvenuta sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo abbattuto.

**ART. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

- 1) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per "giornata" è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento.
- 2) In ogni caso, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, si procede nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta dalla condotta tenuta nella circostanza dagli autori dell'illecito, dal loro ruolo assunto nel contesto venatorio, e valutato il grado di colpevolezza relativo a dolo o colpa dell'azione o dell'omissione. La gravità della violazione è altresì desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione.
- 3) Provvedimenti a carico dei selescacciatori di Cinghiale:



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) per l'abbattimento delle femmine adulte di Cinghiale nei periodi non consentiti sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
  - b) per la detenzione o l'uso di armi difformi dall'art. 5, comma 1 e/o di munizioni spezzate, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
  - c) per l'abbattimento di specie diverse dal Cinghiale durante l'azione di caccia selettiva, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
  - d) per abbattimento di Cinghiali in numero superiore a quello autorizzato sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
  - e) per esercizio venatorio in selezione in tempi, orari o in luoghi non consentiti, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
  - f) per tentato raggiungimento del punto di sparo con l'arma carica sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 ad un massimo di 10 giornate;
  - g) per sparo all'animale da una distanza superiore a 150 mt sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 ad un massimo di 20 giornate;
  - h) per il mancato possesso durante l'attività venatoria della prevista documentazione sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 ad un massimo di 10 giornate;
  - i) mancato invio della comunicazione di uscita – rientro sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
  - j) per compilazione non conforme della scheda di uscita – rientro sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate consecutive;
  - k) per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
  - l) per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di Cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall'A.T.C./A.F.V., sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
  - m) per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 ad un massimo di 15 giornate consecutive;
  - n) per omessa comunicazione al Servizio di Recupero Ungulati Feriti, per omessa comunicazione al Servizio Veterinario sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
  - o) per ritardata o omessa comunicazione mensile dei dati di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 2 giornate ad un massimo di 5 giornate consecutive;
  - p) per mancata consegna dei dati e materiali previsti alla data del 16 febbraio 2017, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate consecutive.
- 4) Per tutte le infrazioni alle vigenti norme in materia venatoria, incluse quelle del presente disciplinare, non specificamente sopra sanzionate, si applica una sospensione sino a 10 giornate consecutive.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 5) E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.
- 6) In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria le sanzioni disciplinari sono applicate in ragione del doppio di quanto previsto dalla disposizione specifica.
- 7) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, sono eseguiti nelle stagioni venatorie successive per diretta traslazione.
- 8) Per reati penali in materia venatoria, sospensione della funzionalità del titolo di "Cacciatore di ungulati con metodi selettivi" per una stagione venatoria.
- 9) Il provvedimento disciplinare può essere adottato anche qualora per i medesimi fatti sia pendente il provvedimento sanzionatorio amministrativo, ex L. 689/81.

**ART. 10 - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

- 1) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L.R. 7/95, e possono essere rilevate anche dall'A.T.C., dall' A.F.V. o dall'A.A.T.V.. In ogni caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire alla Regione Marche per l'eventuale contestazione dell'illecito.
- 2) Le sanzioni disciplinari da comminare ai selettori sono decise, previo esame delle fattispecie, dalla Commissione Disciplinare istituita presso la Regione Marche. Il Dirigente della P.F. Caccia e Pesca o suo delegato assume le funzioni di Presidente della Commissione Disciplinare, nomina e convoca i suoi componenti.
- 3) La Commissione Disciplinare, che si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti, è formata da:
  - Il Dirigente della P.F. Caccia e Pesca o suo delegato;
  - Il responsabile della struttura decentrata regionale per territorio;
  - Un ufficiale appartenente al Servizio di Polizia Provinciale competente per territorio esperto in materia.

Ad ogni seduta viene nominato un segretario verbalizzante.

- 4) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione disciplinare, ove non ritenga di archivarla, la contesta all'interessato, predeterminando, contestualmente, la misura della sanzione disciplinare da applicare in caso non sia presentata opposizione o richiesta di audizione.
- 5) L'avvio del procedimento disciplinare ed il relativo addebito è notificato all'interessato dal Presidente della Commissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mani. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento o di consegna, l'interessato può presentare alla Commissione, presso la struttura decentrata regionale competente per territorio, opposizione motivata scritta, corredata eventualmente da documentazione, o chiedere di essere sentito.
- 6) Decorsi inutilmente i termini del comma 5) o qualora l'opposizione sia tardiva, la Commissione Disciplinare Regionale trasmette al Dirigente della P.F. Caccia e Pesca il verbale di contestazione contenente la sanzione predeterminata da applicare.
- 7) In ogni caso la Regione, con successivo provvedimento, irroga le sanzioni disciplinari secondo quanto verbalizzato dalla Commissione che si esprime con decisione motivata.
- 8) Il provvedimento disciplinare emesso a carico dell'interessato è notificato dalla Regione Marche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano con firma di ricevuta. La



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Regione comunica, altresì, l'archiviazione degli atti. Copia del provvedimento è inviato all'A.T.C., all'A.F.V. o all'A.A.T.V. interessate per territorialità.

**ART. 11 - DISPOSIZIONI ALL'INTERNO DELLE AA.FF.VV. E AA.AA.TT.VV..**

- 1) Ai sensi e per gli effetti del comma 7 ter dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 3/2012 il presente disciplinare trova piena applicazione all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV..
- 2) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. dal titolare, dall'organo direttivo o dal personale a ciò preposto debbono essere comunicate, entro 5 giorni, alla Regione Marche.
- 3) L'omissione o il ritardo di cui al comma 2 del presente articolo sono valutate ai fini della sospensione/revoca dell'autorizzazione alla gestione della caccia alla specie Cinghiale in selezione all'interno dell'A.F.V. o A.A.T.V.

**ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, restano comunque valide le prescrizioni, gli obblighi e divieti che le norme di riferimento dettano al riguardo.

**ART. 13 - PUBBLICAZIONE**

- 1) Il presente disciplinare è pubblicato, per tutta la stagione venatoria, all'Albo Regionale e affisso presso la sede degli AA.TT.CC. e delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. della regione Marche.